


EDITTO

Sopra l'Abolizione dell'Appalto del Tabacco.



NICCOLO' PERRELLI della Santità di Nostro Signore, e sua Rev. Cam. Apost. Tesoriere Generale.



SENDOSI compiaciuta la Santità di Nostro Signore BENEDETTO PAPA XIV. felicemente Regnante, che tra tante altre gravissime cure del suo Apostolico Ministero incessantemente invigila al pubblico Bene, ed alla quiete, e tranquillità de' suoi amatissimi Sudditi, d'abolire affatto la Privativa, o sia Appalto, del Tabacco in quest'Alma Città di

Roma, suo Distretto, ed in tutte le Città, Terre, e Luoghi dello Stato Ecclesiastico compresi nel detto Appalto conceduto al Capitano Domenico Antonio Zaccardini, e Compagni per Istromento rogato il dì 6. Maggio 1752. negl'Atti del Castellani, oggi Mariotti Segretario di Camera, con averne decretata l'abolizione, e surrogati altri meno gravosi assegnamenti per il *Compensò* dovuto alla sua Camera delli danni maggiori, che risente nella perdita di questo Provento, nel modo, e forma diffusamente espressi nella Cedola di *Motu proprio* segnata da SUA BEATITUDINE li 21. del corrente mese di Dicembre, ed esibita negl'Atti del pre nominato Mariotti; Perciò in esecuzione della medesima, in quanto concerne l'abolizione suddetta, col presente Editto si notifica, e si fa palese a tutti

ogni sorta di Tabacco, e coltivarne la *più* senza che possa esserne da chiunque, impedito, sotto le pene a Nostro arbitrio: Purchè però rimanga in tutto il resto fino all'ultimo di Marzo suddetto ferma, ed illesa a favore de' pre nominati Appaltatori la loro Privativa nel modo, e forma, che ora la godono, a riserva soltanto di poter introdurre altra quantità di Tabacchi forestieri, come in appresso si dirà.

Che i Tabacchi *raccolti nello Stato Ecclesiastico* si possano dal primo Aprile 1758. in poi, e non prima liberamente commerciare per lo Stato, e introdurre in Roma franchi da ogni Gabella, e Dogana. Che con questo però non s'intenda data a veruno la libertà, nè ora, nè anche dopo il primo d'Aprile, d'introdurre nello Stato, o in Roma alcuna sorta di Tabacchi *forestieri* tanto in foglia, che lavorati, sospendendo, e proibendo non meno ai suddetti Appaltatori, che ad ogn'altra Persona sotto le stesse pene comminate ne' Bandi generali del Tabacco, una tal' introduzione, fintantoche non sia da Noi dichiarato il contrario: Il che però seguirà ben presto, e subito che sia assicurato il necessario smaltimento dei Tabacchi già introdotti, ed esistenti presso il presente Appaltatore, e suoi Subappaltatori; e in tanto questi Tabacchi dal primo d'Aprile

in tutte le Città, Terre, e Luoghi dello Stato Ecclesiastico compresi nella Concessione di detto Appalto fatta al pre nominato Capitano Zaccardini, e suoi Compagni: E che per tal'effetto la SANTITA' SUA, come s'enuncia nella sopra espressa Cedola di suo Motu proprio, hà cassati, ed irritati dal suddetto giorno primo *inclusivè* d'Aprile prossimo, tutti, e singoli Chirografi, e Schedole di Motu proprio concernenti la detta Privativa, l'Istromento del suddetto Appalto, con tutti, e singoli patti, e concessioni in esso contenute, e tutti li Subappalti, Deputazioni, o altri Contratti subalterni, e qualunque loro dipendenza, anco per Apoca privata, o in qualsivoglia altro modo concernenti lo stesso Appalto. però dopo il giorno 31. Marzo prossimo avvenire 1758., nè alli suddetti Appaltatori, nè ad alcun'altri, che avesse causa da loro per via di Ministero, Cessione, Subappalto, o altro qualunque Contratto, farà più lecito, sotto le pene a Nostro arbitrio, per se stessi, o per mezzo d'altri Ministri, Subappaltatori, o Spacciatori, benchè già muniti di Nostre lettere Patenti, ritenere, o esercitare *come privato*, nè *in figura d'Appalto Camerale* il Gius di fabbricare, tenere, comprare, e vendere privatamente il Tabacco, poichè la SANTITA' SUA hà voluto, ed ordinato, che, subito spirato il suddetto giorno 31. Marzo, la Privativa del Tabacco s'abbia, si reputi, e sia per qualunque effetto, come se non fosse mai stata fatta.

oltre servendoci delle facultà specialmente conferiteci in detto Motu proprio, e anche di quelle, che spettano al Nostro Ufficio di Tesoriere Generale, col medesimo presente Editto, ordiniamo, e comandiamo, che dal *primo di Gennaio prossimo futuro* 1758. *in poi*, abbia ciascuno la libertà di seminare nello Stato Ecclesiastico

N. Perrelli Tesoriere Generale.

G. Giuliano Rubini Commissario Generale.

Silvestro Antonio Mariotti Segretario, e Cancelliere della R.C.A.

ie, Mense, & Anno, quibus supra, supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curie Innocentianae, & in Acie Campi Florae, ac in aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Petrum Righi Apost. Curs.) (Franciscus Romolatus Mag. Curs.

per la perdita di questo Provento, il quale da una particolar Congregazione di Cardinali, e Prelati a questo effetto deputata, è stato riconosciuto, e fissato nell'annua moderata somma di sc.86.mila ripartiti per la quarta parte alla Città di Roma, e per le altre tre parti alle cinque Provincie per l'addietro soggette al detto Appalto; e però che per la quota di Roma tutto il Sal bianco, e nero, che si spaccerà, e si distribuirà per uso, e consumo della medesima, e de'suoi Suburbj, ed Agro Romano, debba spacciarsi dal giorno suddetto coll' aumento di *un quattrino* per libbra, oltre il solito prezzo, da pagarsi nell'atto stesso, che si leverà il Sale dalla Salara, e dallo Spaccio in mano dell'Appaltatore, o suoi Ministri: E che debba similmente pagarsi l'uno, e mezzo per cento, oltre la solita Gabella, che secondo le Tariffe si esige sopra le Merci nelle due Dogane di Terra, e Ripa grande.

Che dall'istesso dì primo Aprile per la quota delle cinque Provincie, e a conto della medesima, debba parimente pagarsi un quattrino di più per ciascuna libbra di qualunque sorta di Sale, che si spaccerà, e distribuirà per uso, e consumo delle medesime: Dichiarando, che di questo aumento debba farsi dai rispettivi Tesorieri Camerali di dette cinque Provincie l'esazione per conto delle stesse Comunità nel modo, e guisa, che resta prescritto nel Motu proprio di Nostro Signore, al quale debba averfi sempre condegnata relazione. Volendo, che il presente Editto affisso, e pubblicato ne'luoghi soliti di Roma, e rispettivamente nelle altre Città, Terre, e Luoghi dello Stato Ecclesiastico, vaglia, ed abbia il suo vigore, come se a ciascheduno fosse stato personalmente intimato.

Dato in Roma dalle Stanze della Nostra solita Residenza in Monte Citorio questo dì 27. Dicembre 1757.